



OGGETTO: Acconto taxa rifiuti (TARI) per l'esercizio 2024. Disposizioni per la rateizzazione dei versamenti.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di maggio nella Sede Municipale alle ore 13:20, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore		Si
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
CRETELLA SANDRO	Vicesindaco	Si	
BRUNI MARIA	Assessore	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Assessore	Si	
GRECO GIOVANNI	Assessore	Si	
DE RENZO ANGELA MARIA	Assessore	Si	

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 31 del 07.05.2024 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

- Premesso che:

con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, commi dal 639 al 705, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge n.147/2013 ha inoltre introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

- Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

- Visto l'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), nella parte in cui prevede che gli enti locali approvano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella misura in cui dispone che: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- Considerato che la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013, *"deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 nella misura in cui stabilisce che: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

- Visto l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

- Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif ad oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- Vista la deliberazione n. 363/2021/R/Rif ad oggetto: "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio sopra indicato e ha, altresì:

confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/ Rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (...);

previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto da ciascun gestore e approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo modalità e criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

previsto una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- Considerato, altresì che all'art. 7 della citata deliberazione n. 363/2021/R/Rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
- il PEF, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art. 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'art. 28 del MTR-2 (comma 7.4);

- l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti (commi 7.5 e 7.6);
- Atteso inoltre che la deliberazione n. 363/2021/R/Rif rinvia a un successivo provvedimento le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono proposta tariffaria per il secondo periodo regolatore (comma 2.4, lett. b);
- Vista la deliberazione n. 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/ Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti applicativi e ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la loro trasmissione da parte dell'Ente territorialmente competente;
- Vista la delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall'ARERA il 04/08/2023, che definisce le linee guida della procedura biennale di aggiornamento. Queste indicano la modalità con cui verrà elaborato il nuovo PEF e apportano alcune significative modifiche al MTR-2 che identificano il limite massimo per le entrate tariffarie derivanti dalla Tari o dalla tariffa sostitutiva per tutto il periodo regolatorio 2021-2025, basato sui costi efficienti riconosciuti ai gestori. Le tariffe così determinate sono atte a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, salvo il riconoscimento in cartella di riduzioni a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE nell'ambito di una politica di sostegno alle famiglie e altre riduzioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale e finanziate con fondi propri del Comune;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19.2.2024 ad oggetto *"Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)."*;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 15.3.2024 ad oggetto *"Nota aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P) – Periodo 2024-2026. Approvazione"*;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 15.3.2024 ad oggetto *"Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (Art. 151, D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, D.Lgs. n.118/2011)."*;
- Dato atto che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2024 non è ancora stato predisposto e che, di conseguenza, risulta al momento impossibile una definizione prospettica delle tariffe 2024, tale da garantire la copertura dei costi 2024, al momento non compiutamente definiti;
- Atteso che il D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. DL Superbonus) all'art. 7-bis ha disposto la proroga del differimento dei termini di approvazione del PEF 2024 e delle tariffe TARI 2024 al 30 giugno 2024;
- Valutato che, nelle more dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe TARI 2024, occorre procedere all'incasso in acconto del tributo secondo le normative vigenti;
- Richiamata, a tal proposito, la nota del 24 marzo 2014, prot. n. 5648, avente ad oggetto *"Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito."*, con la quale la Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XII, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, precisa che il comma 688 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 *"attribuisce, quindi, ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il* firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali.” E prosegue puntualizzando che “Pertanto, in tale contesto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l’anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. I/DF del 2013, essendo il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI.” E termina affermando che “Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il comune – anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconto sulla base degli importi versati nell’annualità precedente.”;

- Considerato, pertanto, di stabilire, nelle more dell’approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024, il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini “TARI 2023”, come innanzi specificato, oltre il tributo provinciale che resta in vigore come previsto dalla citata Legge n.147/2013 che al comma 666 dell’art. 1 testualmente recita: *“E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.”*

- Richiamato il “Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 98 del 30.08.2023;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 29 giugno 2022 ad oggetto *“Approvazione piano finanziario tari 2022-2025 e tariffe - individuazione dello schema regolatorio applicabile dal 2023 per assicurare il rispetto dei nuovi standard qualitativi del servizio gestione rifiuti urbani delib. arera n. 15/2022/r/rif.”;*

- Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione definitiva della tariffazione TARI per l’anno corrente, di stabilire per l’anno 2024 l’emissione di un acconto pari al 70% del totale annuo 2023, da versare in n. 3 rate con scadenza rispettivamente:

- 1° Rata – 30 giugno 2024
- 2° Rata – 31 agosto 2024
- 3° Rata – 31 ottobre 2024
- in alternativa, pagamento unico entro il 31 ottobre 2024;

- Considerato che la riscossione di un acconto, per mezzo dell’applicazione del regime tariffario 2023, assicurerebbe un adeguato flusso di cassa per le finanze del Comune al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali, ancorché vengano definite le aliquote TARI per l’anno corrente entro i termini di legge, nonché secondo la disciplina introdotta dall’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente);

- Considerato, pertanto, che si provvederà, con atto da adottare entro i termini di legge e successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024, prevedendo modalità e termini dell’eventuale conguaglio. che, in ogni caso, dovrà avere scadenza successiva al 31 ottobre 2024;

- Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 21.12.2021 e ss.mm.ii.;

- Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30.08.2023;

- Visto lo Statuto Comunale;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

**si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Servizio Tributi dell'ente, nelle more dell'approvazione del PEF e dell'aggiornamento delle tariffe 2024 della TARI, a predisporre gli atti occorrenti per il pagamento di un acconto TARI da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini "TARI 2023", oltre il tributo provinciale;
2. di stabilire di disporre il pagamento di un ACCONTO della TARI per l'esercizio 2024, pari al 70% di quanto dovuto per l'anno 2023 da versare in n. 3 rate con scadenza rispettivamente:
 - 1° Rata – 30 giugno 2024;
 - 2° Rata – 31 Agosto 2024;
 - 3° Rata – 31 ottobre 2024;
 - in alternativa, pagamento unico entro il 31 ottobre 2024;
3. di dare atto che si provvederà, entro i termini di legge e con deliberazione da adottare successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024 prevedendo scadenza, modalità e termini dell'eventuale conguaglio;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che si allegano;

Ad unanimità dei voti resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **Acconto taxa rifiuti (TARI) per l'esercizio 2024. Disposizioni per la rateizzazione dei versamenti.**

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00

Il Sindaco	La Giunta Comunale
F.to Ing. Vincenzo Voce	F.to Avv. Sandro Cretella
	F.to Ing. Luca Bossi
	F.to Dott.ssa Maria Bruni

	F.to Avv. Nicola Corigliano
	F.to Avv. Angela Maria De Renzo
	F.to Ing. Giovanni Greco
	F.to Avv. Filomena Pollinzi
	F.to Dott. Antonio Francesco Scandale
Il Segretario Generale F.to Dott. Andrea La Rocca	

Settore 3 - Servizi finanziari e patrimonio

Il Responsabile del Procedimento *PO delegata* - *Dott. Antonio Curatola*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 2620

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 13/05/2024 al 28/05/2024 registrata al n° 2620 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 13/05/2024

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2620

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/05/2024 al 28/05/2024 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 13/05/2024

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca